



**COMUNE DI MONTALE**  
**Provincia di Pistoia**

**REGOLAMENTO DI ISTITUZIONE E DISCIPLINA DEL REGISTRO DELLE UNIONI CIVILI**

**Art. 1**

**Principi generali definizione, attività di sostegno**

1. Il Comune di Montale, nell'ambito della propria autonomia e potestà amministrativa, tutela la piena dignità dell'unione civile e ne promuove il pubblico rispetto.

2. Nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei limiti di legge, il Comune si impegna ad assicurare alle coppie unite civilmente l'accesso a tutti i procedimenti, benefici e opportunità amministrative di varia natura, alle medesime condizioni riconosciute dall'ordinamento alle unioni matrimoniali.

Le aree tematiche entro le quali considerare la priorità sono:

- Casa
- Sanità e servizi sociali
- Politiche per giovani, genitori, anziani
- Sport e tempo libero
- Formazione, scuola e servizi educativi
- Diritti e partecipazione
- Tasse, abbonamenti, tariffe, tributi

Ai fini dell'ottenimento delle agevolazioni, devono essere presentate le dichiarazioni fiscali di entrambi i soggetti iscritti nel Registro delle Unioni Civili.

3. Il Comune adotta tutte le iniziative per stimolare il recepimento nella legislazione statale delle Unioni civili al fine di garantire i principi di libertà individuale ed assicurare in ogni circostanza la parità di condizione dei cittadini.

4. Ai fini del presente regolamento per unione civile si intende *"un insieme di persone legate da vincoli affettivi, coabitanti ed aventi dimora abituale nello stesso Comune"* (art. 4 comma 1 del DPR 223/1989 Nuovo regolamento anagrafico) che abbiano chiesto ed ottenuto la registrazione amministrativa ai sensi dei successivi articoli.

5. Chi si iscrive al registro è equiparato al parente prossimo del soggetto con cui si è iscritto ai fini della assistenza.

**Art. 2**

## **Istituzione e requisiti di iscrizione**

1. Ai sensi dell'art. 4 dello Statuto Comunale vigente, presso il Comune di Montale è istituito il Registro amministrativo delle Unioni Civili.

2. L'iscrizione al registro può essere chiesta da coloro che siano in possesso dei seguenti requisiti:

a- due persone maggiorenni, di sesso diverso o dello stesso sesso, sia cittadini italiani, comunitari e non comunitari;

b- assenza di vincoli di matrimonio, parentela, affinità, adozione, tutela (limiti equiparati all'art. 87 c.c.);

c- sussistenza legami affettivi e/o motivi di reciproca assistenza morale e/o materiale;

d- residenza anagrafica nel Comune di Montale ex L. n. 1228/1954 e D.P.R. n. 223/1989;

e- coabitazione da almeno un anno (rispetto alla data di presentazione dell'istanza di iscrizione);

f- sussistenza stato civile libero o in stato di separazione legale da più di tre anni;

g- assenza iscrizioni nel Registro come componenti di altra Unione Civile.

3. Le iscrizioni al registro avvengono esclusivamente sulla base di una domanda presentata congiuntamente dagli interessati all'ufficio comunale competente e corredata dalla documentazione e/o dalle dichiarazioni sostitutive relative alla sussistenza dei requisiti indicati al comma 2.

### **Art. 3**

#### **Trasferimento componenti Unione Civile**

1. In caso di trasferimento da un Comune avente istituito il Registro delle Unioni Civili, i componenti le stesse potranno, mediante richiesta all'Ufficio comunale competente, essere iscritti al Registro presso il Comune di Montale, senza che sia verificata la sussistenza del requisito di cui all'art. 2 co 2 lett. e) del presente Regolamento.

### **Art. 4**

#### **Cancellazione**

1. Il venir meno di uno dei requisiti di iscrizione comporta la cancellazione dal Registro.

2. Ogni componente l'Unione civile ha l'obbligo di comunicare al competente Ufficio comunale, entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento, il venir meno dei requisiti per l'iscrizione nel Registro, chiedendo la cancellazione e fornendo la documentazione eventualmente necessaria.

3. L'ufficio competente nei casi di cui al comma precedente provvede previa idonea istruttoria alla cancellazione dal Registro.

4. L'Ufficio competente che sia venuto a conoscenza di fatti che comportino la cancellazione dal registro, per i quali non siano state rese le prescritte dichiarazioni, deve invitare, mediante comunicazione, gli interessati a renderle. In caso di mancata dichiarazione, nel termine di trenta giorni dalla comunicazione, l'Ufficio competente provvede d'ufficio, notificando agli interessati il provvedimento di cancellazione. Tale provvedimento è da considerarsi definitivo e non costituisce oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

5. La violazione degli obblighi di comunicazione da parte dei componenti l'Unione civile di cui ai commi precedenti è sanzionata con la dichiarazione di decadenza dei benefici eventualmente ottenuti medio tempore dagli inadempienti.

6. L'Ufficio competente segnala la violazione degli obblighi di comunicazione di cui ai commi precedenti agli altri uffici comunali che provvedono alla dichiarazione di decadenza di rispettiva competenza. Il provvedimento di decadenza costituisce provvedimento definitivo non oggetto di ricorso amministrativo in via gerarchica.

## **Art. 5 Effetti**

1. Sino alla riforma del diritto di famiglia e dell'Ordinamento dello stato civile, la disciplina comunale delle unioni civili ha rilevanza esclusivamente amministrativa per le finalità di cui all'art. 1, comma 2, del presente regolamento.

2. La presente disciplina non interferisce e non produce effetti in contrasto con il vigente Regolamento Anagrafico e dell'Ordinamento dello stato civile, con il diritto di famiglia, con ogni altra normativa di tipo civilistico e comunque riservata allo Stato, così come con le competenze legislative ed amministrative di qualsiasi altra Pubblica Amministrazione.

## **Art. 6 Cessazione dell'Unione Civile**

L'Unione Civile cessa nei seguenti casi:

- morte di una delle parti;
- matrimonio tra le parti o di una delle parti stesse con terzi;
- venir meno della coabitazione e/o residenza nel Comune di Montale anche di un solo componente che determina la cancellazione dal Registro;
- su istanza comune o singola delle parti che si rechino presso l'Ufficio competente per chiederne la cancellazione.

## **Art. 7 Ufficio competente e modalità operative**

1. L'Ufficio comunale competente alla tenuta del Registro delle Unioni Civili è individuato nell'Ufficio Anagrafe del Comune di Montale.

2. Il registro è tenuto con le modalità generali di seguito indicate, eventualmente integrabili con successivi atti di natura organizzativa degli organi competenti.

3. L'Ufficio competente, con atto dirigenziale, approva lo schema del registro da tenere e la modulistica necessaria reperibile sia in forma cartacea presso l'ufficio stesso, che on-line sul sito istituzionale del Comune, individua inoltre, gli addetti all'Ufficio responsabile del procedimento di iscrizione, modificazione e cancellazione dal registro.

4. Il Registro, prima di essere utilizzato, viene numerato e vidimato a cura del Segretario generale.

5. Gli Uffici dello stato civile, di polizia municipale e dei tributi, su richiesta dell'Ufficio Anagrafe, sono tenuti, per quanto di rispettiva competenza, a prestare tempestivamente la propria collaborazione amministrativa all'istruttoria del procedimento di iscrizione e ad accertare in via amministrativa gli stati ed i fatti necessari per l'iscrizione.

6. Gli stessi Uffici di cui al comma 5 comunicano, di propria iniziativa e tempestivamente, all'Ufficio Anagrafe le notizie di cui vengono in possesso nell'esercizio delle funzioni circa fatti sopravvenuti che

comportano la perdita dei requisiti di iscrizione e l'avvio del procedimento di cancellazione o la modifica dei dati annotati sul Registro.

7. Per fini non in contrasto con le vigenti disposizioni di legge, a richiesta degli interessati, l'Ufficio comunale competente certifica l'iscrizione nel registro.

8. Il trattamento e la comunicazione dei dati personali contenuti nel Registro delle Unioni Civili viene effettuato nel rispetto di quanto stabilito dal decreto legislativo n. 196/2003 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché ai sensi e nei limiti di cui alla Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni e relative norme di attuazione. La comunicazione dei dati contenuti nel registro è consentita esclusivamente agli interessati ed agli organi della Pubblica Amministrazione o incaricati di pubblico servizio ai fini della tutela dei diritti riconosciuti alle unioni civili nello svolgimento dei procedimenti di propria competenza.

### **Art. 8**

#### **Entrata in vigore e disciplina transitoria**

1. Il presente regolamento sarà pubblicato per quindici giorni naturali e consecutivi all'albo comunale ed entrerà in vigore il giorno successivo all'ultimo di pubblicazione, come stabilito dall'art. 64 II co dello Statuto Comunale.

2. Gli atti di organizzazione e gli adempimenti di cui all'art. 7 del presente regolamento, costituenti presupposto necessario per l'operatività del Registro, sono adottati entro 60 giorni dall'entrata in vigore del regolamento.